



	<p style="text-align: center;"> <i>Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</i></p> <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPrensIVO FIANO Indirizzo Musicale</p> <p style="text-align: center;">Via L. Giustiniani, 20 – 00065 Fiano Romano (Rm) ☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918 Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 ✉ rmic87400d@istruzione.it - mic87400d@pec.istruzione.it Sito web: www.icfiano.it</p>	  
---	--	---

Prot.

Fiano Romano, 11 marzo 2020

A tutto il personale Docente e Ata in servizio presso l'IC di Fiano Romano

A tutte le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti l'I.C di Fiano Romano tramite rappresentanti eletti

Alle Docenti Collaboratrici del DS

Ai Docenti di sostegno

Al Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Fiano Romano

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al Presidente del Comitato dei Genitori

Al Presidente dell'Assemblea dei Genitori

ALBO E SITO

Oggetto : Invio degli allegati alla nota diramata con prot. 2548 /IV.8 del 10 marzo 2020 e pubblicata sul Sito Istituzionale della scuola. Chiarimenti del Dirigente Scolastico.

Giungono a questo Ufficio richieste di spiegazioni in merito a quanto inoltrato nella nota citata in oggetto. Appare evidente che , oltre al modulo di richiesta di attivazione delle modalità di didattica a distanza , allegato per facilitare i genitori a richiedere alla scuola tale servizio, si rende opportuno inviare anche le note istituzionali che hanno determinato la sintesi riportata nella circolare prot. 2548/IV.8 del 10 marzo 2020.

Inoltre, la sottoscritta , al fine di dare risposte adeguate ad alcuni quesiti ricevuti da più parti , considerata le simili disposizioni emanate nei due istituti comprensivi gestiti nello stesso territorio dell' Ambito Scolastico N 12 , ritiene opportuno riportare il contenuto della lettera di riscontro alle richieste maggiormente formulate dai docenti, personale ATA e genitori.

" ...nel giro 24 ore , dopo aver diramato un' articolata circolare datata 9 marzo 2020 di non semplice redazione per la miriade di comunicazioni istituzionali pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute, dalla Prefettura e dalla Regione Lazio, non è stato facile riportare a sintesi quanto necessario disporre secondo le reali esigenze e caratteristiche di questo Istituto Scolastico con ulteriore nota integrativa.

Pochi minuti fa questo Ufficio ha diramato per la pubblicazione sul Sito Istituzionale la nota prot.1796 /I.1 avente per oggetto " Comunicazioni integrative alla nota prot. 1787/IV.8 del 9 marzo 2020 circa le disposizioni attuate dal DPCM del 8-3-2020 e DPCM del 9-3-2020 per il contenimento della diffusione del Codiv 19."

Tra le varie comunicazioni più volte inoltrate circa i criteri di mantenimento di una sana profilassi igienica per il personale e gli alunni , la più aggiornata riguarda il posticipo delle attività educativo-didattiche fino al 3 aprile 2020 che va ad inficiare l'attività scolastica in presenza , vietata per contenere la diffusione del Covid 19 ponendo alcune problematiche di non facile soluzione visto che gli alunni non frequenteranno la scuola per circa un mese nel pieno svolgimento del secondo quadrimestre educativo-didattico con il susseguirsi del periodo delle vacanze pasquali.

Se dunque nelle prime notifiche di sospensione delle lezioni dal 5 al 15 marzo 2020 si raccomandava ai docenti di attivarsi senza obblighi per una didattica a distanza, i toni delle disposizioni ministeriali attuali sono decisamente cambiati perché spetta ai dirigenti scolastici attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, varie modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cf. notifica su Sito Istituzionale del Ministero dell'istruzione- Settore Stampa e Comunicazione –Categoria Scuola News – Ultimo aggiornamento martedì 10 marzo 2020)

In un contesto di normalità scolastica, si sarebbe portata la questione al Collegio dei Docenti, ma vista la sospensione delle attività collegiali e di tutte le forme di aggregazione sociale, sia dentro che fuori la scuola, sarà opportuno dare continuità a quanto già avviato con spirito di iniziativa e competenza da tutti coloro che fanno parte della comunità educante, soprattutto questa dell' I.C di Civitella S..Paolo che ha subito dimostrato una preziosa capacità professionale di reagire alle emergenze in atto.

E' evidente che gli alunni non possono stare per oltre 30 giorni senza indicazioni didattiche e che i docenti interrompano le programmazioni senza soluzione di continuità soprattutto per quei soggetti che hanno bisogno di rinforzi educativi per migliorare le proprie competenze, per coloro che sono prossimi agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e per gli studenti con disabilità che rischiano di non avere una continuità di stimoli ed interventi preziosi per il miglioramento delle competenze di base.

Ecco perché, da Dirigente Scolastico, ritengo di dovermi rivolgere al personale scolastico con serietà deontologica, applicando tutto ciò che la normativa consente e soprattutto richiamando il buon senso delle famiglie a richiedere, se lo ritengono opportuno, l'attivazione delle modalità di didattica a distanza più volte segnalate nelle note di questo Ufficio, direttamente al Dirigente Scolastico e al Docente della singola disciplina e/o materia scolastica (sia per le classi di scuola secondaria di I grado che per la scuola primaria). Poiché la scuola appartiene alla Pubblica Amministrazione, anche se a qualcuno possa sembrare assurdo, il rapporto soggettivo per essere attivato richiede di specifica richiesta individuale da parte dell'interessato, anche perché stiamo trattando dati di minori, protetti dalla privacy, che utilizzano mezzi informatici a distanza e di cui la potestà genitoriale ha il compito di garantire la massima vigilanza affinché non se ne faccia un utilizzo improprio.

Rientra nelle more della libertà di insegnamento di ciascun docente indicare la modalità di contatto e il mezzo /piattaforma/ stile di comunicazione a distanza che si intende utilizzare per portare avanti un'attività di valido contenuto, verificabile e documentabile sul registro elettronico. L'attività può essere svolta a scuola, con le opportune accortezze sanitarie previste dalle disposizioni dei DPCM o in altro luogo che il docente ritiene più consona.

Il genitore può attivare il contatto da casa con i mezzi a disposizione e vigilare personalmente sull'alunno oppure delegare altra persona adulta a tale compito.

Il risultato atteso di tutta questa operazione " improvvisa ed anomala " è quello di dare continuità all'apprendimento dei ragazzi per non creare lacune nell'apprendimento e far raggiungere loro le competenze pianificate per questo inizio di secondo quadrimestre.

Per il resto, strada facendo e socializzando le nostre esperienze anche con altri istituti, potremmo sicuramente perfezionare tecniche e risolvere le criticità che si stanno verificando all'inizio di questa esperienza e che indubbiamente mettono in risalto dubbi, perplessità, problemi e quant'altro fa parte di una nuova pratica rispetto alle tradizionali abitudini scolastiche.

Alcuni mi hanno fatto notare che sorge il problema per coloro che non hanno mezzi e connessione internet: purtroppo in un momento storico-sociale come questo dove anche le giovani generazioni superano quelle più datate proprio per un utilizzo dei social e una conoscenza nativo-digitale esponenziale può succedere che qualcuno abbia il pc o il cellulare fuori uso o non lo possieda affatto (rarissimi casi).

Per questi soggetti, le famiglie possono ricorrere al comodato d'uso considerato che la scuola, per documentati motivi, può dare in prestito per un periodo un proprio bene inventariato tramite opportuno protocollo di intesa tra le parti.

Per il resto, sono sempre disponibile a fornire qualsiasi chiarimento espresso singolarmente dalle SS.LL., considerato che sono in attesa di ricevere precise indicazioni dai docenti " più informatizzati " circa le modalità per avviare un webinar o un'attività in streaming per convocare una riunione collegiale a distanza e alcuni eventi culturali tra quelli programmati durante questo quadrimestre.

Nell'inviare alla S.V. e a tutto il team docente del suo plesso un caro saluto " a distanza " colgo l'occasione per estendere quanto appena riscontrato a tutti i docenti dell'I.C di Civitella S. Paolo e dell'I.C di Fiano Romano che in questo periodo di particolare difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria nazionale hanno saputo esprimere il massimo della propria deontologia professionale mettendosi al servizio dell'intera comunità territoriale di appartenenza.

Un sentito e doveroso ringraziamento lo estendo anche a nome dei genitori, degli ATA e di tutti coloro che hanno a cuore la crescita positiva dei nostri alunni.

A tal proposito, si ribadisce che :

- per le liberatorie dei genitori da inoltrare alla posta istituzionale della scuola, al fine di accendere il rapporto soggettivo di educazione a distanza scuola/ famiglia, l' apposito modulo allegato consentirà ai docenti interessati di monitorare il lavoro svolto a distanza dagli alunni, certificarlo sul registro elettronico e farne oggetto di verifica e valutazione considerato che il periodo previsto per la sospensione delle lezioni a causa di forza maggiore interessa un mese di effettiva frequenza scolastica e potrebbe inficiare il raggiungimento delle competenze programmate per il secondo quadrimestre dell'anno. La stessa liberatoria, consente di documentare le comunicazioni scuola/ famiglia concernenti i risultati attesi delle attività didattiche a distanza.

-per quanto riguarda gli **alunni con certificazione Legge 104/92**, i cui interventi di sostegno educativo-didattici sono stati dichiarati di fondamentale importanza per il loro successo formativo soprattutto dai genitori e dagli organi collegiali di questo istituto , oltre che dal Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Fiano Romano, si riporta all'attenzione degli interessati la nota in allegato del Comune di Fiano Romano avente per oggetto "**Comunicazione alle famiglie con minori disabili che usufruiscono del servizio di assistenza scolastica** " , già inoltrata nei giorni scorsi sul Sito Istituzionale della scuola, in quanto questo Istituto ha formulato la possibilità di attivare la didattica a distanza per gli alunni disabili con la collaborazione dei docenti di sostegno, che come tutti gli altri docenti della scuola possono pianificare forme di comunicazione di didattica a distanza sia utilizzando i mezzi a disposizione dai locali scolastici , sia da altri luoghi ritenuti più idonei per le accortezze di prevenzione sanitaria in atto, mettendosi in rete con il personale AEC disposto ad operare con tali alunni attraverso interventi educativi domiciliari.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

	 <p>Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</p> <p>ISTITUTO COMPrensIVO FIANO Indirizzo Musicale</p> <p>Via L. Giustiniani, 20 – 00065 Fiano Romano (Rm) ☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918 Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 ✉ rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it Sito web: www.icfiano.it</p>	   <p>Erasmus+</p>
---	---	---

Prot. 2548/IV.8

Fiano Romano, 10 marzo 2020

A tutto il Personale Docente in servizio presso
l'I.C di Fiano Romano

Alla DSGA E tutto il Personale ATA in servizio presso
l'I.C di Fiano Romano compresi i collaboratori
scolastici assegnati alle postazioni dei vari plessi

Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi
dell' 'I.C di Fiano Romano anche attraverso
ciascun rappresentante di classe/sezione

- Al Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Fiano Romano
- A tutti i membri del Consiglio di Istituto

p.c Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita

Al Docenti Funzione Strumentale per l'Area Tecnologica

Alla Docente Funzione Strumentale dell'I.C di Fiano Romano
Stefania Cefalo per eventuale supporto a distanza su richiest

p.c ALLE RSU DI ISTITUTO

ALBO E SITO

Oggetto : Comunicazioni integrative alla nota prot. 1787 / IV .8 del 9 marzo 2020 circa le disposizioni attuate dal DPCM del 8- 3 -2020 e DPCM del 9-3-2020 per il contenimento della diffusione del Covid 19.

Per gli adempimenti di questo Ufficio, si trasmettono le nuove disposizioni istituzionali in merito alle istruzioni operative sulla prevenzione al contagio da Covid 19 diramate nei DPCM riportati in oggetto e che si allegano in copia.

Tali disposizioni assumono valore integrativo a già quanto disposto in precedenza da questo Ufficio fino ad eventuali aggiornamenti e / o rettifiche a riguardo.

In sintesi :

- le attività educativo-didattiche per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 3 APRILE 2020 (cf. art. 1 comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 che richiama le misure contenute nell'art. 1 comma 1 lettera h del DPCM del 8 marzo 2020) ;

- le disposizioni di cui sopra sono riassunte nel Comunicato Stampa del Ministero dell'istruzione datato martedì 10 marzo 2020 che si allega in copia, nel quale si ribadisce che :
 - è prorogata fino al 3 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA per gli alunni , le riunioni degli organi collegiali IN PRESENZA , i viaggi di istruzione , le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche ;
 - i dirigenti scolastici , attivano , per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza , con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Per tali procedure a distanza al fine di garantire la continuità del diritto allo studio per tutti gli alunni assenti da scuola , si comunica che l'Istituto ha anche attivato l'offerta dalla partnership con Know K e dal sistema AXIOS per l'emergenza coronavirus con la fornitura gratuita della Piattaforma di E-Learning garantita e qualificata AgID.
- Inoltre, è stato richiesto ai Comuni di attivarsi per permettere agli alunni disabili di poter fruire del servizio AEC domiciliare in modo che le famiglie possano richiedere il collegamento a distanza con i docenti di sostegno per non interrompere l'azione educativo-didattica del PEI per un periodo così prolungato di assenza da scuola;
- al fine di mantenere il distanziamento sociale , è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione multipla alternativa negli edifici scolastici e , seppure sono sospese le attività didattiche per gli alunni, i docenti restano a disposizione per la didattica a distanza , il personale amministrativo provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica mentre i collaboratori scolastici salvaguardano la pulizia degli ambienti e la vigilanza degli ambienti e dei beni della scuola, garantendo il rispetto di idonee regole precauzionali tra cui il distanziamento e l'areazione dei locali;
 - nella nota emanata dal Ministero dell'istruzione prot. 323 del 10-3-2020 vengono elencate le istruzioni operative che i Dirigenti Scolastici potranno mettere in atto per il personale ATA , che per quanto riguarda questo Istituto, sono già state in parte emanate con la circolare interna prot. 2519/IV.8 del 9 marzo 2020 che restano attualmente operative fino ad eventuali e nuovi aggiornamenti;
 - per le liberatorie dei genitori da inoltrare alla posta istituzionale della scuola, al fine di accendere il rapporto soggettivo di educazione a distanza scuola/ famiglia, si allega un apposito modulo che consentirà ai docenti interessati di monitorare il lavoro svolto a distanza dagli alunni, certificarlo sul registro elettronico e farne oggetto di verifica e valutazione considerato che il periodo previsto per la sospensione delle lezioni a causa di forza maggiore interessa un mese di effettiva frequenza scolastica e potrebbe inficiare il raggiungimento delle competenze programmate per il secondo quadrimestre dell'anno. La stessa liberatoria, consente di documentare le comunicazioni scuola/famiglia concernenti i risultati attesi delle attività didattiche a distanza.

Il Sindaco e l'Assessore alla Scuola del Comune di Fiano Romano possono collaborare nel fornire risposte certe in merito a quanto già richiesto da questo Ufficio circa la possibilità di attivare la didattica a distanza per gli alunni disabili con l'aiuto del personale AEC, sia per l'organizzazione delle modalità e dei tempi per effettuare le sanificazioni degli edifici scolastici, possibilmente a ridosso dei termini comunicati per la regolare ripresa delle attività educativo- didattiche degli alunni all'interno delle scuole.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di _____

Al/alla Docente _____

OGGETTO : RICHIESTA ATTIVAZIONE MODALITA' DI DIDATTICA A DISTANZA

I sottoscritti _____ genitori/tutore/affidatario
dell'alunno _____ della classe _____ sez. _____
scuola _____

CHIEDONO

che la scuola possa attivare modalità di lezioni / attività educative a distanza , preso atto della nota prot. 1796/I.1 del 10/3/2020 e del del DPCM del 9/3/2020 che dispone la proroga della sospensione delle attività didattiche per gli alunni di ogni ordine e grado di scuola del territorio nazionale fino al 3 aprile 2020.

AUTORIZZANO

l'utilizzo, da parte dell'alunno/a suindicato/a, della piattaforma e-learning di didattica a distanza scelta dal docente in indirizzo denominata _____

L'uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico secondo il programma inviato via mail all'indirizzo fornito per il monitoraggio e la verifica del docente.

Prendo atto che l'istituto non è responsabile di qualsiasi altro materiale e/o contenuto reperito da mio figlio/a su internet che non rientra nel programma inviato né degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall'utilizzo improprio degli strumenti connessi ad internet.

Dichiaro che le credenziali di accesso che mi saranno fornite tramite l'indirizzo mail indicato dovranno saranno da me custodite con cura e riservatezza.

Sono consapevole che l'amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente per giustificati motivi che mi saranno tempestivamente comunicati .

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARANO

-di non trattare l'utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere personale o in maniera impropria per altro fine rispetto a quello indicato in oggetto;

- di essere a conoscenza che l'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari.

Data _ / _ / ____

Firma dei genitori/tutore/affidatario

Il presente modulo , compilato e sottoscritto dalla potestà genitoriale dovrà essere inviato all'indirizzo mail : rmic87400d@istruzione.it per la conseguente registrazione al protocollo e invio copia al docente indicato in indirizzo per l'attivazione delle procedure richieste.



AREA SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PROMOZIONE
SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE

Ufficio Servizi Sociali



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

Al Presidente del Consiglio d'Istituto

Pasquale Aucelli

Al Presidente del Comitato dei Genitori

Leonardo Marruganti

Al Presidente dell'Assemblea dei Genitori

Natalia Sinibaldi

e p.c. Al Dirigente Scolastico I.C. Fiano Romano

Loredana Cascelli

Oggetto: comunicazione alle famiglie con minori disabili che usufruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica

Carissimi Genitori,

visto il DPCM 4 marzo 2020 che prevede la sospensione dell'attività didattica fino al 15 marzo e considerata la particolare necessità per i bambini affetti da disabilità di garantire loro un livello di assistenza educativa quanto più continuativo possibile,

Vi comunichiamo

che abbiamo deciso di convertire le ore di assistenza educativa scolastica in interventi di educativa domiciliare a carico dell'Ente, a partire da lunedì 9 marzo p.v.

Tale servizio sarà organizzato dalla Cooperativa "Oltre" con la richiesta che venga garantito, per quanto possibile, il medesimo orario effettuato all'interno dell'istituto scolastico così da non sovrapporsi ad altri interventi esterni di tipo riabilitativo che alcuni bambini dovranno frequentare e con i medesimi operatori.


L'accettazione del suddetto servizio dovrà essere necessariamente accolta dalla famiglia interessata.

Sperando di aver colto le reali necessità degli alunni e delle loro famiglie vi porgiamo distinti saluti

Vicesindaco

Assessore Pubblica Istruzione e Sport

Davide Santonastaso



Il Sindaco

Ottorino Ferilli





AXIOS IN CAMPO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Axios, grazie alla partnership con Know K., ha deciso di fornire gratuitamente la Piattaforma di e-learning a tutte le Scuole, che in questo momento, si trovano a dover fronteggiare l'emergenza sanitaria Nazionale. La piattaforma è qualificata AgiD.



VOGLIO USUFRUIRE DELLA PIATTAFORMA IN VERSIONE GRATUITA FINO AL 15 GIUGNO 2020

Video conferenze, lezioni a distanza

Presentazioni, Rock Slide, LIM Slide, Web Slide

Mappe Mentali e concettuali, mappe da Wikipedia

Strumenti e video per la classe capovolta

Quiz e Verifiche


Nuvola di parole, Generatore di QRcode, Content curation, Giornalino, Timeline, Riassunto automatico, Rubriche di valutazione

CODICE MECCANOGRAFICO

ISTITUTO

DATA E LUOGO 09-03-2020 FIANO ROMANO



FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO


Per usufruire dell'utilizzo gratuito fino al 15 Giugno si prega di inviare l'apposito modulo alla casella mail romina.borghi@axiositalia.com compilato e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.

Il rinnovo non sarà automatico. Per proseguire con il servizio sarà necessario contattare il Rivenditore Axios.

Con il presente modulo si intendono accettate tutte le condizioni sulla privacy con Axios Italia Service Srl e con Know K., si prega di prenderne visione dai link di seguito riportati:

Axios

Acconsento: http://storage.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf

Know K.

Acconsento: <https://www.iubenda.com/privacy-policy/886166>

Acconsento: https://www.impari-scuola.com/dati_personali.html

Browser tabs: Axios | Segreteria Digitale, Coronavirus, sospensione delle...

Address bar: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-sospensione-delle-attivi>

Navigation: Più visitati, Come iniziare, MIUR - Ministero dell'U..., Axios | Segreteria Digi..., AVCP - Smart CIG, Accedi ai Servizi Onlin..., WebMail PEC, Comprimere PDF - Ri..., Euservice srl - Corsi in...

Government Header: **Governo Italiano** | **Ministero dell'Istruzione** | **Ministero dell'Università e della Ricerca**

Language: Italiano | ACCESSO

Social Media: Seguiaci su: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, RSS

Search: Cerca nel sito

Menu: MINISTERO | ARGOMENTI E SERVIZI | ATTI E NORMATIVA | DATI E STATISTICHE | STAMPA E COMUNICAZIONE | URP

Left Sidebar: **STAMPA E COMUNICAZIONE**

- Notizie >
- Comunicati >
- Rassegna Stampa >
- Dichiarazioni v
- Interviste v
- Discorsi v
- Foto >
- Video >
- Social network >
- Campagne >
- Ufficio Stampa >

FILTRI DI RICERCA

Breadcrumbs: Home > Stampa e Comunicazione > Notizie >

Coronavirus, sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile: cosa prevede il Dpcm del 9 marzo

Martedì, 10 marzo 2020

Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, approvato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

System Tray: 11:51 | 10/03/2020

TEMATICA	
Afam/Alta formazione	▼
Ministero	▼
Ricerca	▼
Scuola	▼
Scuole di Alta Tecnologia	▼
USR	▼
Università	▼

DATA DI PUBBLICAZIONE	
2020	▼
2019	▼
2018	▼
2017	▼
2016	▼
2015	▼

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

E i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Ultimo aggiornamento: martedì, 10 marzo 2020

Categorie: Scuola , News
Emessa da: MIUR

Coronavirus, sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile: cosa prevede il Dpcm del 9 marzo

Martedì, 10 marzo 2020



Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, approvato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

E i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Ultimo aggiornamento:

martedì, 10 marzo 2020

Categorie:

Scuola , News

Emessa da:

MIUR



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la
Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Alle OO.SS

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell'8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Occorre innanzitutto precisare che il personale ATA in distacco o comando presso gli uffici dell'amministrazione, si riferisce al Dirigente della struttura di riferimento.

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza. Il Dirigente scolastico, d'intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Marco Bruschi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPCM 8 MARZO 2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
- Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

- h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

- v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
 - f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
 - g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
 - h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
 - i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
 - l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
 - m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 4

(Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, - 8 MAR, 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed title of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed title of the Minister of Health.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPCM 9-03-2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:
"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;"

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, **09 MAR 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte".